



***Comune di Cappella Cantone***  
*Provincia di Cremona*

***REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI***

(Approvato con deliberazione CC n. 5 del 16/02/2026)

Il Sindaco  
*Francesco Monfredini*

Il Segretario Comunale  
*Dott. Francesco Rodolico*

*Atto sottoscritto digitalmente*

## **INDICE**

### **TITOLO I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

- ARTICOLO 1 - Funzioni e poteri
- ARTICOLO 2 - Entrata in carica dei consiglieri
- ARTICOLO 3 - Primi adempimenti del Consiglio
- ARTICOLO 4 - Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale
- ARTICOLO 5 - Sede riunioni consiliari
- ARTICOLO 6 - Sedute
- ARTICOLO 7 - Convocazione e deposito atti
- ARTICOLO 8 - Sedute di prima e seconda convocazione
- ARTICOLO 9 - Presidenza ed adempimenti preliminari
- ARTICOLO 10 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari
- ARTICOLO 11 - Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno
- ARTICOLO 12 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- ARTICOLO 13 - Fatto personale
- ARTICOLO 14 - Dichiarazione di voto
- ARTICOLO 15 - Verifica numero legale
- ARTICOLO 16 - Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni
- ARTICOLO 17 - Verbalizzazione seduta
- ARTICOLO 18 - Ordine durante le sedute
- ARTICOLO 19 - Diritto all'informazione dei Consiglieri
- ARTICOLO 20 - Interrogazioni
- ARTICOLO 21 – Interpellanze
- ARTICOLO 22 - Mozioni
- ARTICOLO 23 - Gruppi consiliari
- ARTICOLO 24 - Conferenza dei Capigruppo
- ARTICOLO 25 - Commissioni consiliari
- ARTICOLO 26 - Composizione, insediamento e funzionamento delle Commissioni

### **TITOLO II - LA GIUNTA COMUNALE**

- ARTICOLO 27 – Funzioni, poteri e competenze
- ARTICOLO 28 - Ineleggibilità ed incompatibilità
- ARTICOLO 29 - Durata in carica della Giunta. Dimissioni, surrogazione e decadenza
- ARTICOLO 30 - Revoca del Sindaco, della Giunta comunale e degli Assessori
- ARTICOLO 31 – Composizione ed attività della Giunta
- ARTICOLO 32 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta
- ARTICOLO 33 - Adunanze, convocazioni e deliberazioni

### **TITOLO III – DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA**

- ARTICOLO 34 – Adunanze da remoto

ARTICOLO 35 – Requisiti tecnici  
ARTICOLO 36 – Convocazione  
ARTICOLO 37 – Partecipazione alle sedute  
ARTICOLO 38 – Accertamento del numero legale  
ARTICOLO 39 – Svolgimento delle sedute  
ARTICOLO 40 – Sedute in forma mista  
ARTICOLO 41 – Regolazione degli interventi  
ARTICOLO 42 – Votazioni  
ARTICOLO 43 – Votazione a scrutinio segreto  
ARTICOLO 44 – Verbali  
ARTICOLO 45 – Protezione dei dati personali  
ARTICOLO 46 – Adunanze della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 47 – Entrata in vigore e pubblicazione

## **TITOLO I**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ARTICOLO 1 - Funzioni e poteri**

1. Il Consiglio comunale, in conformità allo Statuto, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie, inoltre, alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

#### **ARTICOLO 2 - Entrata in carica dei consiglieri**

1. I Consiglieri comunali entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi Consiglieri, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili.

#### **ARTICOLO 3 - Primi adempimenti del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto, entro 10 giorni dalla sua proclamazione, e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente partecipato al Prefetto.
2. Nella prima seduta consiliare, si procede:
  - a) alla convalida degli eletti;
  - b) alla comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta, tra i quali il Vice-Sindaco;
  - c) alla presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
  - d) all'elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 270/2005.

#### **ARTICOLO 4 - Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale**

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. La decadenza, di cui al comma 1°, può essere promossa d'ufficio o ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
3. Sull'istanza, si pronuncia il Consiglio comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. ***Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza, per i motivi di cui al comma 1°, sono disciplinate dalla legge.***
5. Il Consigliere comunale, che non interviene alle sedute consiliari per n. 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale, previo procedimento in contraddittorio. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, ad informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio comunale, per il tramite del Segretario comunale, che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune. Il Consiglio comunale procede, entro 10 giorni, alla relativa surrogazione.
7. La surrogazione consiste nell'attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### **ARTICOLO 5 - Sede riunioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro

luogo, su determinazione del Sindaco, che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

#### **ARTICOLO 6 - Sedute**

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria, per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi, si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità, la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

#### **ARTICOLO 7 - Convocazione e deposito atti**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da specifica dichiarazione, scritta da parte dell'incaricato alla medesima.
3. L'avviso di convocazione viene portato a conoscenza mediante notificazione, a mezzo del messo comunale, oppure mediante raccomandata o PEC. Previo espresso consenso del consigliere, è possibile la comunicazione via "mail".
4. Per le sedute ordinarie, l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, in luoghi aperti al pubblico e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni<sup>1</sup> prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. ***Per le sedute straordinarie, il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità, di cui al comma 4°, deve essere comunicato almeno 3 giorni<sup>2</sup> prima di quello stabilito per l'adunanza.***
6. Per le sedute di urgenza, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4°, deve essere comunicato almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va comunicato almeno 48 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza.
8. Il Consiglio comunale deve essere riunito, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della richiesta. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.
9. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla consegna ai Consiglieri, devono essere partecipati agli eventuali Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
10. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio comunale se non sono state depositate, almeno 48 ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune. I Consiglieri comunali hanno diritto all'immediato rilascio di copia della documentazione agli atti del Consiglio comunale ad eccezione di planimetrie ed altri documenti "voluminosi", che potranno essere consegnati in "supporto elettronico" (CD –DVD, etc.).
11. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio comunale, può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
12. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella Sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente gli interventi dei soggetti ora indicati. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale, possono essere discussi ed approvati solo ordini del giorno o mozioni.

#### **ARTICOLO 8 - Sedute di prima e seconda convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, computando, a tal fine, il Sindaco.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per

<sup>1</sup> Per il computo del termine, si fa rinvio all'articolo 155 C.P.C.; quindi, con l'esclusione del giorno iniziale.

<sup>2</sup> Vedi nota 1.

essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui precedente articolo 7.

5. Quando, però, l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte deliberative, riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione, ai sensi dell'articolo 78, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000, si applica a tutte le deliberazioni tranne che ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.

7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

8. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed Assessori-non consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 7.

#### **ARTICOLO 9 - Presidenza ed adempimenti preliminari**

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco, ovvero, nel caso questi non fosse Consigliere comunale, dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente in Consiglio.

2. Il Sindaco, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritiene utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione ("Comunicazioni preliminari").

3. Il Sindaco comunica, poi, l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti, ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali, sempre connessi ai processi verbali.

5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Sindaco e possono prender parola solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

#### **ARTICOLO 10 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, venga diversamente statuito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti valutazioni circa le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### **ARTICOLO 11 - Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno**

1. I Consiglieri, che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, chiedono la parola al Sindaco dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.

2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.

3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno.

4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i venti minuti, solo per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Sindaco e la Giunta comunale.
- b) i dieci minuti per tutti gli altri casi.

Qualora il consigliere intervenga una seconda volta sullo stesso argomento, l'intervento non può avere durata superiore a 5 minuti.

5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Sindaco è legittimato a togliergli la parola, dopo averlo invitato almeno una volta a concludere.

6. Il Sindaco richiama il Consigliere, che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

7. Gli interventi non possono essere interrotti, o rimandati, per la continuazione da una seduta all'altra.

8. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Su determinazione del Sindaco, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

### **ARTICOLO 12 - Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione medesima venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

2. Le questioni, di cui al comma 1°, sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio respinge a maggioranza le avanzate questioni pregiudiziali o sospensive. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, può prender parola solo un Consigliere a favore ed uno contro.

3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali, o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo in forma palese e per alzata di mano.

5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno od all'ordine dei lavori od altre questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

6. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene in forma palese e per alzata di mano.

### **ARTICOLO 13 - Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta, od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere, che chiede la parola, deve indicare il fatto personale ed il Sindaco decide se il fatto stesso sussiste. Ove, però, l'intervenuto insista, sulla questione posta, decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate, o per rettificarle.

### **ARTICOLO 14 - Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola ad alcun consigliere fino alla proclamazione del voto.

### **ARTICOLO 15 - Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

### **ARTICOLO 16 - Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono votate a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, fatta salva diversa volontà espressa da tutti i consiglieri presenti.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, procede alla proclamazione dell'esito della votazione.
6. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze e riscontrata l'irregolarità contestata, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi, però, soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

#### **ARTICOLO 17 - Verbalizzazione seduta**

1. Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione, se esistente.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere, per sintesi, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta; i consiglieri comunali astenuti e contrari vanno indicati per nome e cognome. Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 18 - Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco, in qualità di Presidente dell'Assemblea consiliare, spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri, tranne espresso invito del Sindaco.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo, il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Sindaco propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta. La proposta viene messa ai voti, senza discussione. Se il Consigliere, intervenuta la votazione di esclusione, non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dal parlare od esprimere qualsivoglia dichiarazione od espressione di approvazione o di disapprovazione delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula dei consiglieri e di quei soggetti che, attraverso la loro condotta, ostacolano integralmente ed inequivocabilmente il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta, richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3° e comma 6° del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora, in cui era stata convocata la seduta sospesa.

#### **ARTICOLO 19 - Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni od Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto, nei casi specificamente determinati dalla legge. Di eventuali documenti consegnati, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 7, comma 10<sup>3</sup>, il Consigliere darà riscontro all'ufficio interessato.
2. In tale ambito si applicano, altresì, le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per

---

<sup>3</sup> Documenti relativi a punti di discussione posti all'ordine del giorno.

l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

### **ARTICOLO 20 - Interrogazioni**

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni, in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se, e quali provvedimenti, il Sindaco o la Giunta comunale abbiano adottato, od intendano adottare, in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare, e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio comunale, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione.  
Qualora, convocato il Consiglio, venga presentata un'interrogazione, essa verrà posta in discussione nella seduta di Consiglio successiva a quella già convocata.
4. Il Consigliere comunale può, altresì, richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco o gli Assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco, o da un Assessore, e non possono avere durata superiore a 10 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante, e la replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda medesima si intenderà, comunque, decaduta se il presentatore non sarà presente alla "seconda" lettura, che avverrà in una successiva seduta. Non è consentita la delega da parte del consigliere interrogante assente in favore di altro consigliere. In caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore tenuto alla risposta, la trattazione dell'interrogazione viene rinviata alla seduta successiva.
8. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni, lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un'ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta del Consiglio.

### **ARTICOLO 21 - Interpellanze**

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta comunale, in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore, o il primo firmatario, ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento, oggetto dell'interpellanza, altri Consiglieri. In tal caso, non più di uno per gruppo consiliare e per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze scritte si applicano i commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'articolo 20 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, successiva alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni, di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono esaminate congiuntamente.

### **ARTICOLO 22 - Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, e per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che sono illustrati dal presentatore, per

una durata non superiore a 5 minuti.

6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.

7. In quest' ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In ogni caso, è possibile l'approvazione separata di una parte della mozione, espressamente individuata.

8. Nel corso della discussione su una mozione, è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne e/o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del Consiglio comunale.

9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

### **ARTICOLO 23 - Gruppi consiliari**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. Nei 5 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio comunale, il Gruppo consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni Gruppo consiliare è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

4. Della costituzione e modifica dei Gruppi, nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo, viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

5. L' Amministrazione comunale mette a disposizione dei Gruppi consiliari un locale per le riunioni degli stessi.

### **ARTICOLO 24 - Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa, in rappresentanza della Giunta, il Sindaco o un suo delegato. E' convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo.

2. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata nel caso di nomina di Commissioni, che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio comunale e che, ai sensi dell'articolo 48 della D. Lgs. n. 267/2000, sono di competenza della Giunta comunale. Su tale argomento, la Conferenza dei Capigruppo formula alla Giunta le proprie proposte.

3. Nel caso che nelle Commissioni, di cui al comma precedente, vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare, i relativi Capigruppo debbono depositare le relative designazioni per iscritto. Esse, unitamente al verbale della seduta, saranno inviate alla Giunta comunale per i provvedimenti di competenza.

### **ARTICOLO 25 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in Commissioni permanenti, in rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie.

2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, di cui non facciano parte, senza diritto di voto.

3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti e/o consultivi.

4. E' facoltà del Consiglio comunale costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o temporanee o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

5. Nel caso siano costituite Commissioni di indagine, di cui al comma 4°, la Presidenza delle medesime sarà attribuita ad un Consigliere di minoranza.

### **ARTICOLO 26 - Composizione, insediamento e funzionamento delle Commissioni**

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte da n. 5 Consiglieri. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione che pertanto, se del caso, sarà composta anche da più di 5 membri. Alle Commissioni possono essere invitati, senza diritto di voto, anche cittadini, il cui contributo sia ritenuto utile.

2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio comunale, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.
3. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. L'elezione avviene con votazione a scrutinio palese. E' eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Nel caso, di cui al comma 5° del precedente articolo 25, è eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti.
4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
6. Per la validità della seduta, è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi in modo palese.
8. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni, si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio comunale, di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **ARTICOLO 27 – Funzioni, poteri e competenze**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o dei Responsabili di Servizio. Determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi.
3. La Giunta collabora con il Sindaco, può riferire al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione e del consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. La Giunta può adottare il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie, per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
8. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'articolo 42, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **ARTICOLO 28 - Ineleggibilità ed incompatibilità**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

#### **ARTICOLO 29 - Durata in carica della Giunta. Dimissioni, surrogazione e decadenza**

1. La Giunta, nominata dal Sindaco in conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale, decade in caso di decesso, impedimento permanente, rimozione o dimissioni del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale e le funzioni del Sindaco, sino alla predette elezioni, sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza della Giunta

comunale unitamente a quella del Sindaco.

### **ARTICOLO 30 - Revoca del Sindaco, della Giunta comunale e degli Assessori**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco, e se approvata si fa luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Sindaco e al Segretario comunale, perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune e per la comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Sindaco è posta in discussione del Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 20 minuti.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo, comunque, non superiore ai 15 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti. Non sono consentiti altri interventi, oltre a quelli per dichiarazione di voto, per una durata non superiore a 5 minuti.
7. Il Consiglio comunale, prima di discutere e votare la mozione di sfiducia, non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.
8. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più Assessori. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio comunale unitamente alla nomina dei sostituti.

### **ARTICOLO 31 – Composizione ed attività della Giunta**

1. In conformità alla normativa statutaria, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di due assessori.
2. La Giunta collabora con il Sindaco e la sua attività deliberativa è collegiale.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

### **ARTICOLO 32 - Funzionamento ed organizzazione della Giunta**

1. Il Sindaco può assegnare a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione sindacale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo, la variazione delle attribuzioni è comunicata al Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis* della Legge n. 55/1990<sup>4</sup>, il Vicesindaco sostituisce il Sindaco. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, assume le funzioni l'Assessore anziano (il Consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale ed, a parità di voti, il più anziano di età).

### **ARTICOLO 33 - Adunanze, convocazioni e deliberazioni**

1. La Giunta comunale si riunisce tutte le volte che il Sindaco lo ritenga opportuno e necessario.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.

---

<sup>4</sup> Articolo 15, comma 4-bis, legge n. 55/1990: Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. La Giunta comunale delibera a maggioranza assoluta di voti degli Assessori presenti.
5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza o complessità tecnica, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti, oltre che consiglieri comunali.
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni, né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse. In questo caso, debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del comune o delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
8. Gli Assessori, che dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri organi.
11. In caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
12. Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli Assessori contrari o astenuti. Il Segretario comunale deve ritirarsi durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. In tal caso, il Sindaco sceglie un Assessore a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
13. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
14. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale.
15. Il Segretario provvede a trasmettere ai Capigruppo l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta, contestualmente alla loro affissione all' albo pretorio.

### **TITOLO III**

## **DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA**

### **ARTICOLO 34 – Adunanze da remoto**

1. Il Consiglio Comunale può riunirsi, oltre che in modalità tradizionale, detta “in presenza”, che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale, anche:
  - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
  - b) in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” e altri collegati da remoto in videoconferenza;
2. Le sedute del Consiglio Comunale per le quali è deliberato che avvengano mediante adunanza segreta non possono essere svolte in videoconferenza da remoto o in modalità mista.
3. Non possono altresì essere svolte in videoconferenza da remoto o in modalità mista le sedute del Consiglio Comunale quando risultino iscritte pratiche per le quali sia previsto che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.

### **ARTICOLO 35 - Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario del Consiglio comunale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

### **ARTICOLO 36 – Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal presente Regolamento.

### **ARTICOLO 37 - Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

### **ARTICOLO 38 - Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

### **ARTICOLO 39 - Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Sindaco e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio secondo le prescrizioni di cui al Titolo I.
3. Il Presidente del Consiglio comunale assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una breve sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
  - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto tempo si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni di cui al Titolo I.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. Ciascun documento che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato e reso consultabile mediante la piattaforma informatica utilizzata, secondo le prescrizioni a tal fine dettate dal Presidente del Consiglio.
7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti, ordini del giorno ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dagli appositi articoli di cui al Titolo I.

#### **ARTICOLO 40 - Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.
3. Le sedute in forma mista sono attivate quando lo richiede un Consigliere o Assessore, comunicando, entro le ore 12 del giorno della seduta consiliare, la propria impossibilità a partecipare in presenza; l'autorizzazione è concessa dal Presidente del Consiglio che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri, specificando i nominativi di coloro che sono stati autorizzati a partecipare da remoto alla seduta. Il/la Consigliere/a/ o l'Assessore/a autorizzato/a collegarsi da remoto che avesse risolto anticipatamente le cause d'impedimento, può ugualmente partecipare in presenza, rispondendo al momento dell'appello dalla sala consiliare, da quel momento non può più riattivare il collegamento in remoto.

#### **ARTICOLO 41 – Regolazione degli interventi**

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità di cui al Titolo I.
2. Il Presidente del Consiglio può autorizzare interventi da parte di componenti della Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente del Consiglio, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

#### **ARTICOLO 42 – Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

- a) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto;
- b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
- c) in subordine, per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.

3. Il Presidente del Consiglio, nel caso di cui alla lettera b), con l'assistenza del Segretario:

- a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
- c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente del Consiglio. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente del Consiglio può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

#### **ARTICOLO 43 – Votazione a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

#### **ARTICOLO 44 – Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

- d) la verifica della sussistenza del numero legale;
- e) la verifica che ciascun partecipante in videoconferenza risulta adeguatamente collegato in modo che sia garantita la qualità a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- f) gli interventi dei componenti del consesso;
- g) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- h) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

#### **ARTICOLO 45 - Protezione dei dati personali**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

#### **ARTICOLO 46 – Adunanze della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari**

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari, ove compatibili.

### **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 47 - Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio comunale in attuazione dello Statuto e dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.